



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministr@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 180 del 18 Giugno 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Si rimette in allegato la decisione numero 0124/CFA-2023-2024 relativa al reclamo proposto dal Presidente Federale in data 22 Aprile 2024 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Delegazione Provinciale di Vibo Valentia pubblicata sul C.U. n. 37 del 22 Febbraio 2024.

2. DELIBERE DELLA TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 17 Giugno 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4 a carico di:

- la sig.ra Stefania Correale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano;
- il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano;
- il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano;
- il sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano;
- la società A.S.D. Academy Rossano;

per rispondere:

- 1) la sig.ra Stefania Correale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Academy Rossano:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli

artt. 23 e 38 delle N.O.I.F. per avere la stessa consentito di svolgere il ruolo ed i compiti di massaggiatore al sig. Pasquale Caruso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico e non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale;

2) il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere inserito nella distinta di gara della A.S.D. Academy Rossano consegnata all'arbitro in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, il nominativo del sig. Pasquale Caruso quale massaggiatore sebbene lo stesso non fosse tesserato per tale società e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

3) il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, nella quale è indicato quale massaggiatore il sig. Pasquale Caruso, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

4) sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano:

a) della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 35, commi 1 e 5, e 36, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 gennaio 2024 al termine del primo tempo della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, dapprima inseguito con atteggiamento minaccioso ed aggressivo l'arbitro dell'incontro mentre rientrava nello spogliatoio allo stesso riservato, e successivamente per essersi introdotto all'interno dello stesso senza essere autorizzato e, chiudendo la porta d'ingresso, aver pronunciato all'indirizzo del direttore di gara le seguenti espressioni: "Che dobbiamo fare ora? Devo tirarti tre schiaffi?"; dopo aver pronunciato tale espressione, poi, il sig. Pasquale Caruso tirava a sé con violenza l'arbitro, lo afferrava per il collo e spingeva con violenza la testa ed il corpo dello stesso contro una delle pareti dello spogliatoio, operando una forte pressione sul collo che impediva al direttore di gara di respirare per alcuni secondi;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di massaggiatore della A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, sebbene non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

5) la società A.S.D. Academy Rossano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefania Correale, Mario Attadia e Domenico Diaco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 672 pfi 23 - 24 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla condotta violenta nei confronti dell'arbitro posta in essere da un soggetto non tesserato ed inserito in distinta in qualità di massaggiatore dalla società Academy Rossano in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese del 6.1.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionale";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) nota del 12 gennaio 2024 del Comitato Regionale Calabria, con i seguenti allegati:

- stralcio del Comunicato Ufficiale n. 50 dell'11 gennaio 2024 contenente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in merito ai fatti occorsi in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale;
- referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale;
- foglio censimento della società A.S.D. Academy Rossano relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024;
- foglio censimento della società A.S.D. Rossanese relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024;
- 2)comunicazione del Comitato Regionale Calabria del 5 febbraio 2024 relativa al tesseramento dei sigg.ri Giuseppe Loria e Pasquale Caruso, con i seguenti allegati:
 - foglio censimento della società A.S.D. Academy Rossano relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024;
 - distinta di gara consegnata dall'arbitro dalla A.S.D. Academy Rossano in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale;
- 3)verbale di audizione del 9 febbraio 2024 dell'arbitro della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale;
- 4)verbale di audizione del 17 febbraio 2024 del sig. Mario Attadia, dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. Academy Rossano;
- 5)verbale di audizione del 17 febbraio 2024 della sig.ra Stefania Correale, presidente della società A.S.D. Academy Rossano;
- 6)verbale di audizione del 23 febbraio 2024 del sig. Domenico Diaco, dirigente tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano;
- 7)foglio censimento della società A.S.D. Academy Rossano relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla nota del 12 gennaio 2024 del Comitato Regionale Calabria di trasmissione alla Procura federale di copia della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del medesimo Comitato, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 50 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto i fatti occorsi in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in particolare, ha trasmesso gli atti alla Procura federale per quanto di competenza di tale Organo di Giustizia Sportiva ed ha irrogato alla A.S.D. Academy Rossano la sanzione dell'ammenda di euro 350,00 e della retrocessione all'ultimo posto in classifica *"per avere consentito la partecipazione a gara in qualità di massaggiatore di un soggetto non tesserato, il quale a fine primo tempo faceva ingresso abusivamente nello spogliatoio arbitrale chiudendo la porta ed aggrediva l'arbitro dalla divisa, afferrandolo al collo con forza, sbattendogli con violenza la testa e il corpo al muro e con pressione provocandogli soffocamento per alcuni secondi sul collo nonché per aver fatto aprire a fine primo tempo i cancelli di accesso al terreno di gioco alcuni sostenitori senza conseguenze"*.

Dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale emerge che il soggetto indicato quale massaggiatore dalla A.S.D. Academy Rossano in occasione della gara già citata è il sig. Pasquale Caruso, persona indicata nella distinta di gara consegnata all'arbitro pur non essendo tesserato tale società e pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione.

Con riguardo all'individuazione del sig. Pasquale Caruso quale autore dell'aggressione subita dall'arbitro della gara, in particolare, la prova si rinviene nei seguenti elementi acquisiti agli atti del procedimento:

- referto arbitrale relativo alla gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale del Comitato Regionale Calabria, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "espulsioni dirigenti Academy Rossano [...] 2 ° tempo regolamentare, 1 ° massaggiatore- CARUSO PASQUALE. Causa un episodio di condotta violenta. A fine primo tempo, al mio rientro negli spogliatoi, mi seguiva con fare minaccioso e aggressivo, entrava nel mio spogliatoio chiudendosi la porta dietro e mi esclamava: "C'am e far mo? Ti l'aj e fricar tre zzinil?" (traduzione: "Che dobbiamo fare ora? Devo tirarti tre schiaffi"). Subito dopo mi tirava dalla maglia della divisa per poi afferrarmi al collo con forza, sbattendomi con violenza la testa e il corpo al muro e facendo pressione sul mio collo mi provocava soffocamento per alcuni secondi.";
- verbale di audizione del 9 febbraio 2024 dell'arbitro della gara Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale del Comitato Regionale Calabria, nel quale è dato leggere quanto segue: "Mentre ero appena rientrato nello spogliatoio a fine primo tempo, è entrato il sig. Caruso Pasquale, massaggiatore della soc. Academv Rossano, il quale ha iniziato ad inveire contro di me in quanto secondo il suo parere non stavo arbitrando bene. Continuava ad inveire nei miei confronti e con le mani mi ha afferrato il collo sbattendomi contro il muro. Per detti fatti non ho subito danni fisici ma solo un grosso spavento dovuto anche ad un momentaneo soffocamento. Nell'immediatezza, e dopo le mie grida sono intervenuti i dirigenti di entrambe le squadre, tra cui un dirigente della Rossanese che affermava di essere un Carabiniere, i quali hanno accompagnato fuori dall'impianto sportivo il Caruso [...]"

Con riguardo alla responsabilità della sig.ra Stefania Correale, nella sua qualità di presidente della A.S.D. Academy Rossano, nonché a quella dei dirigenti tesserati per la stessa società sigg.ri Mario Attadia e Domenico Diaco, per avere inserito nella distinta di gara consegnata dalla A.S.D. Academy Rossano in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale del Comitato Regionale Calabria, il nominativo del sig. Pasquale Caruso pur non essendo lo stesso tesserato per tale società, nonché per aver consentito a quest'ultimo di svolgere il ruolo ed i compiti di massaggiatore della squadra in occasione della stessa gara pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione, la prova si riviene dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento avente ad oggetto i tesserati nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la A.S.D. Academy Rossano, nonché dalle seguenti dichiarazioni rilasciate alla Procura federale in sede di audizione:

-verbale di audizione del 17 febbraio 2024 del sig. Mario Attadia, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "2. Nella gara del 06.01.2024, Academy Rossano - Rossanese, Lei ha compilato e sottoscritto la distinta di gara, mi riferisca in merito ai documenti indicati e allegati alla distinta quel giorno e riferiti principalmente alle persone sedute in panchina per la Società Academy Rossano. R. In quella gara, come sempre, la distinta di gara è stata compilata dal Dirigente/Segretario della Società sig. Diaco Domenico, ma in quella gara non era presente. Ricordo che circa un'ora prima dell'inizio della gara ci siamo incontrati e mi ha consegnato tutta la cartella contenente distinta e cartellini dei partecipanti. Conteneva anche i documenti di noi presenti in panchina. 3. Mi riferisca le motivazioni per le quali ha inserito in distinta e permesso la loro presenza in panchina, dei sig.ri Loria Giuseppe e Caruso Pasquale (Massaggiatore), soggetti non tesserati. E come mai ha inserito il numero di matricola / tessera FIGC n. 199746154 in corrispondenza del Dirigente Addetto all'Ufficiale di Gara Loria Giuseppe? R. In merito a ciò faccio presente che Loria Giuseppe è tesserato con la soc. Academy Rossano da circa 4 mesi e mi sorprende il fatto che lo stesso, per come rappresentato, risulta non tesserato. Sul fatto che in distinta è stato indicato come massaggiatore il Caruso Pasquale, faccio presente che prima della gara nel mentre stavo per consegnare all'arbitro la distinta, è venuto Caruso Pasquale, mio conoscente e sponsor della Società quale Manager in materia di fotovoltaico, lo stesso mi ha chiesto di inserirlo in distinta e io prima di accettare quanto richiesto ho informato il Dirigente/Segretario Domenico Diaco, al momento presente, il quale mi ha detto che lo potevo inserire regolarmente in distinta e farlo partecipare alla gara in panchina quale massaggiatore perché la procedura di iscrizione era in corso di perfezionamento presso gli uffici della FIGC. ";

- verbale di audizione del 17 febbraio 2024 della sig.ra Stefania CORREALE, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "2. Nella gara del 06.01.2024, e nelle altre gare della Academy Rossano, di solito chi è che manualmente compila le distinte delle gare? R. Le distinte delle gare della società vengono compilate a secondo dell'esigenza da mio marito Morfù Giuseppe o dal Dirigente/Segretario Diaco Domenico. 3. E' a conoscenza che nella gara del 06.01.2024, Campionato Under 17 CR Calabria, giocata a Rossano tra Academy e Rossanese, sono state inserite in distinta e permesso la loro presenza in panchina, dei sig.ri Loria Giuseppe (Dirigente Addetto all'Arbitro) e Caruso Pasquale (Massaggiatore), soggetti non tesserati con la Società che lei rappresenta quale Presidente? Mi sa spiegare quanto accaduto? R. In merito a ciò tengo a precisare che Loria Giuseppe è nostro tesserato quale dirigente da circa tre mesi, mentre il Caruso Pasquale, anche lui in distinta, era inserito nel server del CR Calabria, ma avendo avuto problemi con il server in quanto dava la "spunta Arancione", eravamo certi della sua regolare iscrizione. Comunque faccio presente che successivamente al tentativo di iscrizione, come società abbiamo rinunciato al tesseramento del dirigente Caruso Pasquale, mentre per Loria Giuseppe a noi risulta regolarmente tesserato ed è in possesso di Matricola FIGC n. 199746154. ";

- verbale di audizione del 17 febbraio 2024 del sig. Domenico Diaco, nel quale è dato leggere testualmente quanto segue: "2. Nella gara del 06.01.2024, Academy Rossano-Rossanese, Lei ha compilato la distinta di gara, mi riferisca in merito ai documenti indicati e allegati alla distinta quel giorno e riferiti principalmente alle persone sedute in panchina per la Società Academy Rossano. R. In quella gara ho compilato la distinta di gara e per errore ho dimenticato di inserire il numero del documento di Caruso Pasquale quale massaggiatore della gara di che trattasi, mentre per Attadia Maria e Loria Giuseppe ho indicato il numero di tessera FIGC preso dal Server del CR Calabria. 3. Mi riferisca le motivazioni per le quali ha inserito in distinta e permesso la loro presenza in panchina, dei sig.ri Loria Giuseppe e Caruso Pasquale (Massaggiatore), soggetti non tesserati. E come mai ha inserito il numero di matricola / tessera FIGC n. 199746154 in corrispondenza del Dirigente Addetto all'Ufficiale di Gara Loria Giuseppe? R. In merito a ciò faccio presente che ho inserito il numero di matricola 199746154 in corrispondenza del Dirigente Loria Giuseppe in quanto nel mese di gennaio 2024 avevo già completato il tesseramento del Dirigente. In riferimento al Massaggiatore Caruso Pasquale, nostro sponsor, avevamo fatto la richiesta di tesseramento sempre nel mese di gennaio 2024 ma lo stesso non andò a buon fine e dava la spunta arancione sul server del CR Calabria. Pensavo che avendo fatto la richiesta di tesseramento, il Caruso poteva andare in campo. Sempre in merito al tesseramento di Loria Giuseppe, consegno copia del Foglio di Censimento della Soc. Academy Rossano sottoscritto e aggiornato al 19.01.2024".

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Capolupo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) la sig.ra Stefania Correale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Academy Rossano;
- 2) il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano;
- 3) il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano;
- 4) il sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano;
- 5) la società A.S.D. Academy Rossano;

per rispondere:

1) la sig.ra Stefania Correale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Academy Rossano:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F. per avere la stessa consentito di svolgere il ruolo ed i compiti di massaggiatore al sig. Pasquale Caruso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico e non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale;

2) il sig. Domenico Diaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere inserito nella distinta di gara della A.S.D. Academy Rossano consegnata all'arbitro in occasione della gara tra Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, il nominativo del sig. Pasquale Caruso quale massaggiatore sebbene lo stesso non fosse tesserato per tale società e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

3) il sig. Mario Attadia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Academy Rossano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Academy Rossano - Rossanese del 6 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, nella quale è indicato quale massaggiatore il sig. Pasquale Caruso, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

4) sig. Pasquale Caruso, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano:

a) della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 35, commi 1 e 5, e 36, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 gennaio 2024 al termine del primo tempo della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, dapprima inseguito con atteggiamento minaccioso ed aggressivo l'arbitro dell'incontro mentre rientrava nello spogliatoio allo stesso riservato, e successivamente per essersi introdotto all'interno dello stesso senza essere autorizzato e, chiudendo la porta d'ingresso, aver pronunciato all'indirizzo del direttore di gara le seguenti espressioni: "Che dobbiamo fare ora? Devo tirarti tre schiaffi?"; dopo aver pronunciato tale espressione, poi, il sig. Pasquale Caruso tirava a sé con violenza l'arbitro, lo afferrava per il collo e spingeva con violenza la testa ed il corpo dello stesso contro una delle pareti dello spogliatoio, operando una forte pressione sul collo che impediva al direttore di gara di respirare per alcuni secondi;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 17 e 31, comma 5, del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, nonché dagli artt. 23, 38, 61, comma 1, e 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di massaggiatore della A.S.D. Academy Rossano, quantomeno in occasione della gara Academy Rossano - Rossanese valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, sebbene non fosse tesserato per la A.S.D. Academy Rossano e non fosse in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

5) la società A.S.D. Academy Rossano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefania Correale, Mario Attadia e Domenico Diaco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 17 giugno 2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi, nonché l'avv. Giovanni Virelli nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano e della sig.ra Stefania Correale.

Prima dell'inizio del dibattimento la sig.ra Stefania Correale, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall'artt. 127 C.G.S.:

per la sig.ra Stefania Correale sei mesi di inibizione da ridursi a quattro;

per la società A.S.D. ASD Academy Rossano l'ammenda di € 1.500,00, da ridursi ad euro 1.000,00;

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Sulle altre posizioni il Sostituto Procuratore Federale così conclude:

per il sig. Mario Attadia sei mesi di inibizione;

Per il sig. Domenico Diaco sei mesi di inibizione;

per il sig. Pasquale Caruso cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia, e ne dispone l'applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S.

Ritenuto, per le altre posizioni, che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritto.

In merito alle sanzioni da irrogarsi preso atto delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- alla Sig.ra Stefania Correale l'inibizione per mesi quattro;

- al sig. Mario Attadia l'inibizione per mesi sei;

- al sig. Domenico Diaco l'inibizione per mesi sei;

- al sig. Pasquale Caruso cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- alla Società A.S.D. Academy Rossano l'ammenda di € 1.000,00.

Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0124/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0124/CFA/2023-2024

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Vincenzo Barbieri - Componente

Roberto Caponigro - Componente

Luca De Gennaro - Componente

Antonella Trentini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0124/CFA/2023-2024, proposto dal Presidente federale in data 22.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Calabria - Delegazione provinciale di Vibo Valentia, pubblicata sul C.U. n. 37 del 22.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 17.05.2024, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Antonella Trentini e uditi l'Avv. Nicola Galloro e l'Avv. Alberto Galloro per le controparti; nessuno è comparso per il reclamante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 22-04-2024, notificato a mezzo PEC in pari data, il Presidente *pro tempore* della Federazione italiana giuoco calcio ha impugnato, ai sensi dell'art. 102 del Codice di giustizia sportiva (d'ora in avanti CGS), la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata sul C.U. n. 37 del 22-02-2024, ed in specie la misura della sanzione irrogata ai tesserati Gregorio Ruffa, Francesco Bartone e Cesare Biondi.

1.1. Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.

In data 17 febbraio 2024 nel corso della gara "ASD Paravati – Academy Costa degli Dei", valevole per il Campionato U17 Provinciali C11 maschile del Comitato regionale Calabria - Delegazione provinciale di Vibo Valentia, Stagione sportiva 2023/2024, la gara veniva definitivamente sospesa dal Direttore di gara al 37' minuto del 2° tempo, sul risultato di 1-2 in favore della squadra ospite, a causa di fatti violenti, così riassunti:

- al 36' minuto del tempo regolamentare il calciatore Ruffa Gregorio dalla panchina lanciava due bottigliette di plastica piene d'acqua che colpivano entrambe il direttore di gara alla nuca;

- faceva seguito l'espulsione del precitato tesserato, il quale, a seguito della sospensione della gara, si alzava dalla panchina e raggiungeva l'arbitro, colpendolo con un calcio alla spalla sinistra, provocandogli forte dolore;

- l'arbitro tentava di raggiungere lo spogliatoio per mettersi al riparo ma alcuni tesserati della società ASD Paravati gli impedivano di rientrare negli spogliatoi; nello specifico il direttore di gara riconosceva alcuni calciatori, fra cui Bartone Francesco e Biondi Cesare, che pure gli usavano violenza. In specie, Bartone Francesco lo strattonava dalla maglia e lo colpiva con un pugno alla



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

spalla destra, provocandogli forte dolore, rivolgendogli nel contempo frasi offensive ed ingiuriose; mentre Biondi Cesare lo colpiva con un violento schiaffo sulla guancia destra, provocandogli anch'egli un forte dolore;

- solo l'intervento delle forze dell'ordine consentiva all'arbitro di raggiungere gli spogliatoi e la propria autovettura fino all'uscita del paese;

- a causa del dolore persistente, l'arbitro decideva di recarsi al Pronto soccorso di Vibo Valentia, dove venivano svolti accertamenti sanitari con prognosi di 4 giorni. Tutto ciò emerge nel referto del Direttore di gara e nel supplemento di referto.

1.2. Il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Calabria, acquisiti gli atti arbitrali ufficiali, decideva di infliggere ai tesserati sopra citati l'identica sanzione della squalifica fino a tutto il 30-06-2026, ritenendo di configurare condotte violente nel comportamento dei calciatori suddetti nei confronti di un ufficiale di gara, rientranti tra quelle previste dall'art. 35 CGS, attesi gli atti intenzionali diretti a produrre una lesione personale, concretizzatisi in azioni impetuose ed incontrollate, connotate da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale.

1.3. La Corte sportiva d'appello territoriale del Comitato regionale Calabria, frattanto adita dalla ASD Paravati avverso il deliberato n. 37/2024 del Giudice sportivo presso la Delegazione provinciale di Vibo Valentia - (limitatamente a: squalifica fino al 30-06-2026 dei succitati calciatori e all'ammenda di € 200,00 e penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica a carico della Società Paravati nel Campionato Under 17 Provinciale) - preso atto dei comportamenti dei tesserati e delle motivazioni addotte dalla Società nel reclamo, riteneva congrue ed adeguate le sanzioni inflitte ai calciatori all'entità dei fatti contestati ed accertati, considerate le lesioni personali subite dal direttore di gara, attestate da referto medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica; deliberava invece la riduzione della penalizzazione a carico della Società, in considerazione della circostanza ritenuta attenuante e ravvisata nel fatto che i dirigenti dell'ASD Paravati erano prontamente intervenuti per limitare le conseguenze delle aggressioni, per come riferito dal direttore di gara.

1.4. La F.I.G.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 102 CGS avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale n. 37 del 22-02-2024.

Lamenta la Federazione la sproporzione tra la gravità dei fatti violenti in danno dell'arbitro e la sanzione inflitta dal Giudice sportivo territoriale ai tesserati summenzionati, della squalifica fino al 30-06-2026, vale a dire per un totale di 28 mesi dall'accadimento (*i.e.* 2 anni e 4 mesi), ritenuta errata in quanto inferiore al minimo edittale previsto dal comma 4, dell'art. 35 CGS, nel testo vigente dal 19-4-2023, che fissa la misura minima della sanzione in anni 4.

1.5. Si sono costituiti il 13-05-2024 i calciatori suddetti e la Società ASD Paravati, contestando preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per essere diretto avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale del 22-02-2024 anziché contro la decisione della Corte sportiva di appello territoriale dell'11-03-2024, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°131 del 12 marzo 2024, decisione quest'ultima che sarebbe così divenuta definitiva.

In data 17 maggio 2024 si teneva l'udienza dinanzi alle Sezioni unite, all'esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va valutata l'eccezione formulata dai reclamati di inammissibilità del gravame "*per definitività del provvedimento costituito dalla decisione della Corte sportiva di appello territoriale di Catanzaro del 11.03.2024*".

Secondo tale eccezione – come sopra detto - la FIGC ha impugnato la decisione del Tribunale sportivo territoriale presso il Comitato regionale Calabria in luogo di quella della Corte sportiva di appello territoriale, adita dalla Società ASD Paravati, che aveva accolto parzialmente il reclamo, confermando la pronuncia del primo giudice con riguardo alle squalifiche irrogate ai calciatori e riformando, invece, la parte sanzionatoria a carico della Società, riducendone la penalizzazione. Tale ultima decisione risulterebbe, quindi, non impugnata ed avrebbe perciò acquisito autorità di cosa giudicata.

L'eccezione è fondata.

In termini generali, il Collegio osserva che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 13-11-2018, n. 29021; Cass. Civ., sez. III, sent. 14-11-2022, n. 33443; Cass. Civ. 25-5-1998, n. 5212), salvo nei casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello.

Per quanto riguarda – in particolare - il processo sportivo, possono applicarsi anche al giudizio che si svolge innanzi alla Corte sportiva d'appello gli esiti interpretativi cui si è giunti con riguardo al giudizio d'appello proprio di questa Corte federale: si tratta di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

un rimedio rivolto a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici (rimedio a critica libera), caratterizzato da un effetto devolutivo che si produce nei limiti dell'impugnazione proposta («*tantum devolutum quantum appellatum*»), di carattere “prevalentemente” cassatorio o impugnatorio (*revisio prioris instantiae*), all'esito del quale – per quanto soprattutto rileva in questa sede - si produce *un effetto sostitutivo* della decisione del giudice di appello a quella impugnata.

Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, tra l'altro, la decisione del giudice sportivo d'appello ha riformato la pronuncia del giudice sportivo di primo grado, accogliendo parzialmente il reclamo.

La decisione da gravare, pertanto, non era la decisione del Giudice sportivo in primo grado del 22 febbraio 2024 ma quella della Corte sportiva di appello territoriale dell'11 marzo 2024, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°131 del 12 marzo 2024.

A diversa conclusione non si perviene ricorrendo al principio secondo cui l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte.

Difatti, nel caso di specie, dal corpo e dalle conclusioni del reclamo emerge la piena conoscenza della decisione di appello (cfr. pag. 5 del reclamo) e in tale gravame sono ripetutamente contestate le statuizioni della decisione di primo grado quale oggetto d'impugnazione, tanto nell'*incipit* del reclamo, quanto nelle conclusioni, ove è testualmente ritenuta errata la decisione del Giudice sportivo territoriale di “*squalificare fino al 30-06-2024 i tesserati de quibus*”, chiedendo, nelle conclusioni, “*che la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Delegazione Provinciale di Vibo Valentia pubblicata con C.U. n. 37 del 22-02-2024 debba essere riformata (..)*”.

Questa Corte, pertanto, non può che dichiarare inammissibile il reclamo proposto ex art. 102 C.G.S. poiché rivolto avverso una decisione di primo grado che è stata sostituita integralmente dalla decisione d'appello; quest'ultima, non essendo stata impugnata, continua a dispiegare effetti nell'ordinamento.

2. Resta, tuttavia, da esaminare il contenuto dell'atto difensivo dei reclamati sotto un diverso profilo.

In proposito questa Corte non può esimersi dal rilevare come detta memoria di costituzione contenga talune espressioni sconvenienti od offensive che, peraltro, esulano dall'oggetto della causa.

Esse, pertanto, devono essere fortemente biasimate dal Collegio.

L'art. 89 c.p.c. dispone espressamente che negli scritti presentati (e nei discorsi pronunciati) davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive, potendo il giudice, in ogni stato dell'istruzione, disporne la cancellazione. Tale disposizione, peraltro, richiama il comportamento preso in considerazione anche dal Codice deontologico forense, il cui art. 52 prevede espressamente che l'avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell'esercizio dell'attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

La *ratio* delle citate norme è quella di assicurare che l'esercizio del diritto di critica e/o della funzione difensiva non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo. E' noto, al riguardo, che i rapporti tra le parti processuali e tra le parti e l'Autorità giudiziaria devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà (art. 88 c.p.c.).

Dunque, a norma dell'art. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali ed incomposte, caratterizzate dall'intento di offendere le controparti o il Giudice, costituiscono abuso di quel diritto, anche se le frasi abbiano attinenza con l'oggetto della lite.

Viepiù quando tale attinenza manchi.

Recentemente questa Corte (CFA, SS.UU. n. 118/2023-2024) ha avuto modo di rilevare, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. VI, n. 22376/2022) che, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. - secondo cui “*Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo*” - è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620). L'espressione oggettivamente ingiuriosa non deve essere quindi gratuita, ma deve essere funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali. Come ha evidenziato la Corte costituzionale, la tutela della libertà della difesa, che potrebbe non essere efficiente se non fosse libera dalla preoccupazione di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro, non attribuisce infatti una singolare facoltà di offendere (sent. n. 380 del 1999), Sul tema dell'abuso delle facoltà difensive, si è già da tempo pronunciata la giurisprudenza di legittimità, ponendo in risalto anche i pronunciamenti delle istanze giudiziarie sovranazionali sul tema (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251496). Il diritto di difesa trova invero il suo limite quando trasmodi "in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale" (Sez. U. civ., n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316) o si esprima in condotte "manifestamente contrarie alla finalità per la quale il diritto è riconosciuto" e che ostacoli il buon funzionamento dell'autorità giudicante e il buono svolgimento del procedimento dinanzi ad essa (Corte EDU, Molubovs e altri c. Lettonia, p.p. 62 e 65; Corte EDU, 18/11/2011, Petrovic c. Serbia) o per far valere un diritto che confligge con gli scopi di questo (Corte U.E., 20/09/2007, Tum e Dari, p. 64; 21/02/2006, Halifax e a., e ivi citate, p. 68). Muovendo dagli arresti della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo, la Suprema Corte nella sentenza Rossi ha enucleato la nozione di abuso del processo, quale vizio, per sviamento, della funzione, che si concreta quando l'imputato realizza uno "sviamento" della funzione dei diritti o delle facoltà che l'ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, esercitandoli per scopi diversi da quelli per i quali gli sono riconosciuti.

Le espressioni utilizzate nella memoria di costituzione si appalesano ancora più offensive – o quantomeno sconvenienti - allorché si evidenzia che, poiché delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte anche quando provengano dal difensore (Cass. civ., Sez. III, n. 3274/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 11063/2002), tali espressioni collidono frontalmente con quanto previsto dall'art. 4 CGS, secondo cui "*I soggetti di cui all'art. 2 ... osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.*".

E' noto, difatti, che l'adesione all'ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l'accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l'asticella della condotta del tesserato, che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma gli impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare (da ultimo, CFA, SS.UU. n. 118/2023-2024).

E tale principio deve permeare anche il comportamento processuale delle parti.

Pertanto, in quanto sconvenienti od offensive, si dispone la cancellazione delle espressioni di seguito riportate contenute nella memoria di costituzione (pag. 4):

(i) *«Su tutti il Presidente, che si rivolge a Corti formate con il Suo stesso concorso, cui contrapporre inermi ed indifesi ragazzi imbrigliati in coacervi normativi solo per questi ultimi inappellabilmente, implacabilmente ed inflessibilmente attuati.»;*

(ii) *«Nel quale Giudici e P.M. siedono, come Uffici, sopra e sotto nello stesso Palazzo.».*

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la cancellazione delle frasi sconvenienti od offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Antonella Trentini

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce